

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**RICORSO IN
APPELLO CAUTELARE**

nell'interesse dei signori:

	Cognome	Nome	
1	ACCARDO	Maria Claudia	
2	AGNELLO	Carmelo	
3	AIELLO	Davide	
4	ANTONA	Maria	
5	BAIUNCO	Borina Lidia	
6	BARSALONA	Marco	
7	BELLANTONE	Maria Grazia	
8	BIANCHI	Marianna	
9	BORRUSO	Ninfa	
10	CAMMARATA	Maria Giuseppa	
11	CANNIZZO	Giuseppe	
12	CARNEMOLLA	Romina	
13	CASABENE	Carmelina	
14	CATALANO	Salvatrice	
15	CAVALIERE	Giuseppe	
16	CERASO	Alessandra	
17	CHIRCO	Alessandra	
18	CORSI	Silvia	
19	COTRONEO	Daniela	
20	CUTULI	Antonio	
21	D'ANGELO	Giovanna	
22	DERCHI	Paolo	
23	DI NORO	Stefano	
24	ESPOSITO GUIDO	Achiropita	

25	FERRARA	Oriana
26	GENOVESE	Maria
27	IANNELLI	Andrea
28	IANNICIELLO	Francesco
39	LA MARTINA	Rosa
30	LEONARDI	Elisabetta Claudia
31	LICAUSI	Adriana
32	MASI	Paola
33	MAVILLA	Vincenzo
34	NITRO	Giuseppe
35	PAPA	Antonio
36	PAPPALARDO	Laura
37	PINGITORE	Natalina
38	PUNTILLO	Rocco
39	QUIETO	Stefania
40	RANIERO	Carmela Rosaria
41	RIMOLO	Emilia
42	ROCCHETTA	Maria Grazia
43	ROMEO	Maria Grazia
44	ROSIELLO	Giovanna
45	SAGATO	Adriana
46	SALAFIA	Maria Grazia
47	SANGIORGI	Sonia Agata
48	SANTELLA	Mariateresa
49	SCAGLIONE	Giovanna
50	STAGNO	Maddalena Rachele
51	TRAMONTE	Flavia
52	VENEZIA	Salvatore Vittorio

(per i cui dati anagrafici completi si rinvia al contenuto delle rispettive procure), tutti rappresentati e difesi, in forza di procure su fogli separati, dall' Avv. Giuseppe Limblici [REDACTED] del Foro di Agrigento con studio in Favara alla via Enrico La Loggia n. 18, che dichiara, ai sensi dell'art. 136 co. 1 cpa, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica certificata come

risultante dai registri di giustizia limblici@avvocatiagrigento.it, fax per comunicazioni



Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore;

nonché contro

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Sicilia, per la Puglia, per la Lombardia, per il Molise, per l'Emilia Romagna, per la Campania, per la Calabria, per la Liguria, per il Piemonte, per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

e contro

Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici, siti in via Dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno nella scuola secondaria di secondo grado di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como,

Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso; nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatorie ITP prima fascia per la classe di concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nelle medesime province sopra elencate.

Controinteressati

e nei confronti di

CASSIERE GIOVANNA, [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv. Adriano Licenziati, pec adriano.licenziati@legalmail.it.

interveniente ad adiuvandum

avverso e per la riforma

dell'Ordinanza **n. 3832/2024** REG.PROV.CAU. emessa dal TAR del Lazio-Roma Sezione Quarta Bis nel procedimento NRG 6866/2024, pubblicata il 30.8.2024 e non notificata, che ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale per l'annullamento dei seguenti atti:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto

2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento;

B) nella Tabella A/7 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

Oggetto del giudizio in primo grado e motivi di ricorso.

1. Con rituale ricorso depositato il 21.6.2024, i ricorrenti hanno esposto di essere tutti insegnanti abilitati per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado nonché soggetti inseriti nelle graduatorie degli ITP e di avere richiesto l'aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali (GPS) e d'istituto per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio 2024/2026.

2. In forza di questa loro condizione, hanno chiesto l'annullamento, previa emissione di misura cautelare collegiale, degli atti di cui in epigrafe, nonché la declaratoria anche in via cautelare del loro diritto, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della

graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia con conseguente condanna al risarcimento in forma specifica consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e in quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

2. Hanno dato prova di possedere, oltre all'abilitazione sul sostegno, anche un'abilitazione per classe di insegnamento ITP conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13). Hanno dedotto che l'Ordinanza Ministeriale 88/2024 prevede, in relazione alla graduatoria del sostegno, l'attribuzione di ulteriori 24 punti a favore dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023. Tuttavia, tale punteggio è stato riconosciuto solo ai docenti in possesso di laurea magistrale (tabella A/3), escludendo gli ITP (tabella A/5), nonostante il percorso di abilitazione sia stato identico per durata e modalità. L'effetto discriminatorio sulla graduatoria di sostegno è una conseguenza del distorto meccanismo creato dal MIM in forza del quale, una volta assegnato il punteggio nella propria classe di concorso sulla base delle tabelle A/3 (valida per le classi di concorso dei docenti laureati) e A/5 (valide per le classi di concorso dei docenti ITP), questo viene trasposto nella graduatoria del sostegno. Ora, dal momento che la tabella ITP non contempla il punteggio aggiuntivo di 24 punti, diversamente da quanto avviene con la tabella A/3 (alla sezione A.2), i soggetti

abilitati sul sostegno si sono trovati privati della valutazione “per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023” come ITP;

La parte della tabella che segue, estratta dalla tabella A/7 (sostegno), consente di comprendere il meccanismo di trasposizione.

B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell’infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative

3. I ricorrenti hanno denunciato l’irrazionalità della discriminazione, evidenziando che il divario di 24 punti precludeva loro la possibilità di ottenere una nomina con contratto a tempo determinato e l’immissione in ruolo nel biennio 2024/26.

Con due motivi di ricorso hanno denunciato eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali, irragionevolezza dell’azione amministrativa, nonché violazione dell’art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165. Hanno presentato istanza di misura cautelare collegiale, stante che la discriminazione subita nella classe di sostegno era idonea con assoluta e oggettiva certezza (a prescindere dalla normale alea concorsuale) a precludere un’utile inserimento nelle graduatorie del sostegno: cosa che poi in effetti si è concretizzata con la pubblicazione delle graduatorie nello scorso mese di agosto e con le convocazioni all’inizio dell’anno scolastico.

4. Si è costituito il MIM eccependo l’inammissibilità del ricorso, stante la diversa posizione dei ricorrenti e la carenza di legittimazione.

Il Ministero ha rivendicato la decisione di assegnare il bonus aggiuntivo di 24 punti per il possesso di abilitazioni conseguite nel corso del 2024 solo per i docenti laureati delle classi di concorso di cui in tabella A del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016; nel contempo, ha giustificato il diverso trattamento perché per gli ITP, in passato, vi è stata “BENEVOLENZA” da parte del Ministero, che ha consentito loro di insegnare ed anche di conseguire il titolo di TFA sostegno con il solo possesso del diploma e non della laurea.

Secondo le intenzioni del Ministero, l'assegnazione del bonus di 24 punti solo per i laureati svolgerebbe una funzione di riequilibrio dei rapporti tra le due categorie di docenti, “dando qualcosa in più ai laureati” a fronte dell'eccessiva benevolenza che il Ministero ha avuto nei confronti degli ITP.

5. La Sezione Quarta Bis del Tar del Lazio, che ha ricevuto il procedimento dalla sezione Terza Bis che si era dichiarata incompetente per materia, con l'ordinanza che si appella ha respinto la domanda cautelare sulla scorta della seguente motivazione:

“Considerato che le posizioni dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico pratici, quali dichiarano di essere gli odierni ricorrenti, non sono identiche, pur avendo tutti seguito il medesimo corso, atteso che questi ultimi vi hanno potuto partecipare con il possesso del solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, a differenza dei primi che devono possedere la laurea, peraltro ricevendo a monte un trattamento di favor, di modo che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo unicamente per i docenti muniti di laurea non determina una disparità di trattamento ed anzi appare ragionevole”.

6. Perdurando il pregiudizio subito che ha avuto l'effetto di stravolgere la posizione del ricorrenti nelle GPS di sostegno in cui sono inseriti e precludere loro ogni possibilità di lavoro, agli stessi non resta che chiedere sin d'ora l'intervento di codesto Ecc.mo CDS, affinché, previa - all'occorrenza - rimessione nelle opportune sedi della

questione di illegittimità europea della adottata discriminazione, accolga la misura cautelare consentendo il ripristino della legalità.

MOTIVI DELL'APPELLO

ERROR IN IUDICANDO. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE. TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. DINIEGO DI GIUSTIZIA.

La decisione della Sezione Quarta Bis del Tar del Lazio di non sospendere gli atti gravati e non concedere la misura cautelare è frutto di un palese Error in iudicando e integra un vero e proprio caso di diniego di giustizia.

La motivazione del rigetto fa trasparire la fallacia del ragionamento del Collegio che muove dalla premessa di diversità di posizione dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico pratici. Si tratta di errore decisivo, perché sviante rispetto alla questione portata all'attenzione del TAR, vale a dire la disparità di trattamento operata nella graduatoria unica del sostegno di prima fascia per la scuola secondaria di secondo grado nel contesto della medesima categoria dei docenti abilitati all'insegnamento sul sostegno.

Nel caso che ci occupa, l'errore di prospettiva sta nel non avere considerato che l'unico momento in cui le due tipologie di docenti (docenti della tabella A e ITP della tabella B del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016) si incontrano è quello della graduatoria del sostegno di prima fascia, alla quale si accede non in forza di una laurea o un diploma **ma sulla base dell'abilitazione conseguita attraverso i corsi TFA sostegno organizzati dalle Università.**

A legislazione vigente, ai corsi del TFA sostegno nella scuola superiore di secondo grado possono accedere sia i docenti laureati che gli ITP.

Né la legge istitutiva dei corsi, né i bandi delle Università (cfr. doc. 3 depositato il 26.8.24) prevedono elementi discriminanti tra i partecipanti, disponendo solo una selezione in ingresso alla quale partecipano entrambe le categorie di docenti. I soggetti che superano la fase preselettiva seguono il medesimo corso, sostengono i medesimi esami e conseguono il medesimo titolo (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado).

Non esiste, pertanto, alcuna ragione logica e di diritto per sostenere che l'abilitazione sul sostegno conseguita da un laureato valga di più dell'abilitazione conseguita da un diplomato ITP; eppure, tutta la difesa del MIM è stata ispirata e fondata sulla giustezza di una simile discriminazione; si tratta di un ragionamento che nella sua palese fallacia ha influenzato la decisione del TAR con travisamento degli atti di causa.

Come ampiamente illustrato sia in ricorso che nella memoria prodotta in vista della camera di consiglio del TAR del 29.8.2024, non solo non esiste (e mai è esistita) una particolare "benevolenza" del legislatore verso gli ITP, ma ammesso che sia esistita in passato, questa non può essere una ragione giustificatrice della discriminazione.

Va osservato che la tabella A/3 (valutazione dei laureati), nella sezione A.2 prevede un lungo elenco di punteggi aggiuntivi rispetto al punto A.1 e precisamente:

A/3

Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado

	Tipologia	Punti
A	Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio	
A.1	<p>Titolo abilitazione che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazione nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>I titoli di abilitazione il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti</p>	<p>da 60 a 65 = 4 da 66 a 70 = 5 da 71 a 75 = 6 da 76 a 80 = 7 da 81 a 85 = 8 da 86 a 90 = 9 da 91 a 95 = 11 da 96 a 100 = 12</p> <p>8</p>
A.2	<p>In aggiunta ai punteggi di cui al punto A.1</p> <p>a. per l'abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori</p> <p><i>(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).</i></p> <p>b. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori</p> <p><i>(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)</i></p> <p>c. per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori</p> <p><i>(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato)</i></p> <p>d. per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori</p> <p>e. per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato</p> <p>f. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario,</p>	<p>54</p> <p>42</p> <p>66</p> <p>12</p>

	sono attribuiti ulteriori	24
	g. per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori	24
	h. per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori	24
	Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.	

I punteggi aggiuntivi di valutazione di cui alla lettera a) fino alla lettera g) non sono mai stati messi in discussione (e non vengono messi in discussione dagli odierni ricorrenti), stante il fatto che sono titoli di cui solo i docenti laureati possono essere in possesso. La critica che si muove attiene esclusivamente al punteggio aggiuntivo previsto dal punto h) - vale a dire “per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023”, perché si tratta del medesimo titolo che possono vantare anche gli ITP.

Come già detto in ricorso, si tratta di percorsi di abilitazione della medesima durata organizzati dalle medesime Università, con medesimo costo in termini monetari, con svolgimento di contenuti didattico-pedagogici identici, che non consentono una diversa valutazione a seconda di chi sia stato il destinatario (si vedano programmi allegati al DPCM 3 agosto 2023 doc. 1 depositato il 26.8.2024).

La discriminazione risulta irrazionale e del tutto arbitraria, specialmente se si considera la motivazione addotta dal MIM, secondo cui l'attribuzione di un punteggio superiore risponderebbe alla necessità di un "maggiore apprezzamento del titolo presupposto per accedere al conseguimento dell'abilitazione" (come testualmente affermato a pagina 21 della memoria del Ministero).

Stando così le cose, la disparità di trattamento sfiora l'arbitrio e denota un vero e proprio sviamento del potere consistente nella volontà (non nascosta) di voler

agevolare e premiare una categoria di docenti rispetto a un'altra categoria: cosa non ammissibile perché nessuna norma può giustificare il diverso trattamento.

Non c'è alcun interesse pubblico da tutelare, idoneo ad assorbire l'interesse privato: l'affermazione secondo cui vi sarebbe maggiore professionalità e potenziali capacità rispetto all'attività di insegnamento dei docenti laureati è solo figlia del pregiudizio.

Come è noto a tutti, il sostegno è una particolare disciplina nella quale non può avere maggiore peso la conoscenza della materia curriculare rispetto alla funzione principale dell'insegnamento che è quella di facilitare l'integrazione scolastica degli studenti; quel che più rileva è la capacità di approccio alla fragilità e la capacità di interfacciarsi tra docente curriculare e il ragazzo portatore di handicap (in maggior parte cognitivo). In questo senso, la frequenza ed il superamento di un corso di sostegno al pari dei docenti laureati, non offre elementi per sospettare una minore attitudine all'insegnamento di chi è solo diplomato.

A ciò si aggiunga che il MIM non ha mai comunicato eventuali interventi limitativi nella valutazione dei titoli degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), né il DPCM dell'agosto 2023, nel prevedere le abilitazioni riservate, ha mai messo in discussione l'equivalente valore delle diverse abilitazioni. E' indubbio che gli ITP abbiano maturato un'aspettativa anche sulla valutazione dell'abilitazione nella graduatoria del sostegno, optando per una abilitazione su materie della tabella B del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 anche in ipotesi di possesso di una laurea.

Si ribadisce, inoltre, il vizio di eccesso di potere per **Violazione del principio meritocratico**. La premialità di cui si controverte non può dirsi rispettosa del merito; invero a fronte del possesso dei medesimi requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di docente di sostegno, il trattamento deteriore riservato al

personale ITP è irragionevole, arbitrario, sproporzionato e viziato da ingiustizia manifesta.

Ma c'è di più.

Il MIM nella propria difesa, che ha condizionato la decisione del TAR, sostiene che il bonus di 24 punti è stato attribuito esclusivamente ai docenti in possesso di diploma di laurea in ragione del loro più apprezzabile curriculum professionale rispetto ai ricorrenti. L'affermazione è errata ed è smentita documentalmente dalle previsioni della Tabelle ministeriali allegate all'OM 88/2024.

Esistono 2 classi di insegnamento riservate ai diplomati che sono inserite non in tabella B del DPR 19/2016, ma nella tabella A, assieme a tutte le classi riservate ai soli laureati. Si tratta delle classi di concorso A66 "Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica" e A076 "Trattamento testi, dati ed applicazioni, Informatica negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena".

L'effetto che ne deriva è che dette classi, non rientrando tecnicamente in quelle degli ITP, hanno consentito ai docenti in esse inseriti di godere del punteggio aggiuntivo di 24 Punti.

Ciò smentisce in pieno le considerazioni formulate dal MIM a sua difesa.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Innanzitutto al TAR la difesa erariale ha sostenuto che i ricorrenti non possono lamentare alcun danno perché non è provata l'incidenza del bonus di 24 punti sulla loro sorte lavorativa.

Nel mese di agosto, gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le GPS relative al sostegno-prima fascia ed alla materia. I primi giorni di settembre sono stati pubblicati gli esiti delle procedure di immissione in ruolo da GPS ed i bollettini per gli incarichi

annuali a tempo determinato e le risultanze delle operazioni della "call veloce". Il danno paventato si è irrimediabilmente materializzato, perché ogni docente, a causa del mancato riconoscimento dei 24 punti, ha subito una significativa perdita di posizioni in graduatoria, con conseguenze gravissime. Alcuni ricorrenti sono retrocessi anche di 1.000 o 500 posizioni come emerge dalla tabella riepilogativa contenuta nella memoria difensiva depositata sul PAT del TAR in data 26.8.2024 a cui si rinvia.

Il tutto ha avuto un impatto diretto e tangibile sulle carriere dei docenti coinvolti, penalizzando in modo sostanziale e impedendo loro di beneficiare delle opportunità lavorative e di stabilizzazione.

Il danno, a ben guardare, è di dimensioni assai più estese rispetto all'impatto sulle graduatorie dei 24 punti; a questi punti, infatti, devono essere sommati 12 punti che i ricorrenti non potranno maturare quest'anno per mancanza di incarichi e vanno sommati i 12 punti del prossimo anno. Il danno reale (e non solo potenziale) è quindi di 48 punti, misura che "spazzerà" via per sempre gli ITP dall'alveo degli aspiranti a lavorare sul sostegno.

Si chiede, pertanto, l'emissione di una misura cautelare anche atipica che, sospendendo gli atti impugnati, consenta l'effettività della tutela e, quindi, la possibilità per i ricorrenti di avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, nella graduatoria unica sostegno di prima fascia ed in quella della classe di ITP di appartenenza, e confidare quantomeno nell'utile partecipazione alle ulteriori convocazioni da graduatorie GPS e di istituto ancora in corso.

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, in accoglimento del presente appello cautelare, riformi l'ordinanza gravata e disponga la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati con emissione della misura cautelare anche atipica che si invoca, procedendo - all'occorrenza - anche ad una valutazione sulla rimessione nelle opportune sedi della questione di illegittimità europea della adottata discriminazione. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che non è dovuto trattandosi di appello cautelare.

Si allega:

ordinanza del Tar del Lazio n. 3832/2024 pubblicata il 30.8.2024

Favara-Roma, 02.10.2024

Avv. Giuseppe Limblici

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 CPC E 41 CPA**

Al Signor Presidente del Consiglio di Stato

Trattandosi di impugnazione di un bando, non possono individuarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba, pertanto, essere necessariamente notificato; una istanza di autorizzazione ai pubblici proclami è stata già inserita nel corpo del ricorso al TAR che non vi ha dato corso. Nel mese di agosto sono state pubblicate le GPS provinciali per le quali sono pendenti i termini per la proposizione dei motivi aggiunti. Venendo unicamente in rilievo la posizione dei

docenti laureati che hanno beneficiato del punteggio aggiuntivo di 24 punti nelle GPS sostegno I fascia nella scuola secondaria di secondo grado e ITP che non hanno beneficiato del punteggio nelle graduatorie su sostegno e materia di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, si formula apposita istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e art. 41, comma 4, del cpa con le modalità che il Signor Presidente vorrà dettare.

Favara-Roma, 02.10.2024

Avv. Giuseppe Limblici